

**Ufficio Stampa Corte costituzionale  
Comunicato 26 settembre 2018**

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 3, co. 1, del D.LGS. n.23/2015 sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non modificata dal successivo D.L. n.87/2018, cosiddetto "Decreto dignità" – che determina in modo rigido l'indennità (6-36 mesi) spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

**Ufficio Stampa Corte costituzionale**  
**Comunicato 26 settembre 2018**

In particolare, la previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro ex artt. 4 e 35 Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

**DATORI "GRANDI": RISARCIMENTO e OFFERTA DI CONCILIAZIONE**

<b>Anzianità</b>	<b>Mensilità risarcimento</b>	<b>Offerta di conciliazione</b>
<b>1 - 3</b>	6	3
<b>4</b>	8	4
<b>5</b>	10	5
<b>6</b>	12	6
<b>7</b>	14	7
<b>8</b>	16	8
<b>9</b>	18	9
<b>10</b>	20	10
<b>11</b>	22	11
<b>12</b>	24	12
<b>13</b>	26	13
<b>14</b>	28	14
<b>15</b>	30	15
<b>16</b>	32	16
<b>17</b>	34	17
<b>18</b>	36	18
<b>19</b>		19
<b>20</b>		20
<b>21</b>		21
<b>22</b>		22
<b>23</b>		23
<b>24</b>		24
<b>25</b>		25
<b>26</b>		26
<b>27 e oltre</b>		27

L'indennità da licenziamento illegittimo non è soggetta a contributi, così come quella legata all'offerta di conciliazione (quest'ultima non è neppure imponibile ai fini Irpef).

## **DATORI "PICCOLI": RISARCIMENTO e OFFERTA CONCILIAZIONE**

<b>Anni di anzianità</b>	<b>Licenziamento</b>	<b>Offerta conciliazione</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>7</b>		<b>3,5</b>
<b>8</b>		<b>4</b>
<b>9</b>		<b>4,5</b>
<b>10</b>		<b>5</b>
<b>11</b>		<b>5,5</b>
<b>12 e oltre</b>		<b>6</b>

## **Art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604**

Quando si accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore deve riassumere il dipendente entro 3 giorni o, in mancanza, risarcire il danno con un'indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al **numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento e alle condizioni delle parti**. La misura massima dell'indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il dipendente con anzianità superiore ai 10 anni e fino a 14 mensilità per quello con anzianità superiore ai 20 anni, se il datore occupa più di 15 lavoratori.

**Art. 18, co. 5, legge 20 maggio 1970, n. 300**

5. Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e **tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti**, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

## **CRITERI PER QUANTIFICARE IL DANNO DA PARTE DEL GIUDICE**

**Art. 8 legge 15 luglio 1966, n.  
604**

**Art. 18, legge 20 maggio 1970,  
n. 300 \***

Numero dei dipendenti occupati  
Dimensioni dell'impresa  
Anzianità di servizio lavoratore  
Comportamento e condizioni delle  
parti

Numero dei dipendenti occupati  
Dimensioni attività economica  
Anzianità del lavoratore  
Comportamento e condizioni  
delle parti

\* Il giudice ha l'onere di fornire specifica motivazione a tale riguardo, ossia quanto ai criteri che ha utilizzato nello stabilire la misura del risarcimento tra il minimo e il massimo